



## INDENNITA' DI MATERNITA'

(D. Lgs. n. 151/2001)

L'Ente eroga a favore degli iscritti di sesso femminile un'indennità di maternità, quando le stesse si trovino:

- ◆ nello stato di gravidanza;
- ◆ interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il 6° mese;
- ◆ aborto, spontaneo o terapeutico, dopo il 3° mese e prima del 6° mese;
- ◆ affidamento (temporaneo e preadottivo) e di adozione del bambino di età inferiore a sei anni.

Possono beneficiare dell'indennità di maternità, solo in alcuni casi specifici, anche le lavoratrici part time.

Il diritto all'indennità di maternità è condizionato alla presentazione della domanda nel rispetto dei **termini** inderogabili:

- ◆ gravidanza: non prima del 6° mese di gravidanza e non oltre i 180 giorni dal parto;
- ◆ interruzione della gravidanza: non oltre i 180 giorni dalla data dell'interruzione;
- ◆ aborto: non oltre i 180 giorni dalla data dell'aborto;
- ◆ affidamento (temporaneo e preadottivo) e di adozione: non oltre i 180 giorni dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

### Documentazione da presentare

La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ◆ gravidanza: certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero certificato di nascita del bambino, qualora la domanda venga presentata entro i 180 gg dalla data del parto.
- ◆ interruzione della gravidanza: certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella dell'interruzione;
- ◆ aborto: certificato medico, rilasciato dalla struttura che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella dell'avvenuto aborto;
- ◆ affidamento (temporaneo e preadottivo) e di adozione: copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo.

Le lavoratrici part time che richiedono l'indennità di maternità devono indicare nella domanda l'importo già spettante per tale attività nel periodo di astensione obbligatoria.

### Calcolo dell'indennità

1) Nei casi di:

gravidanza, interruzione della gravidanza dopo il 6° mese, la misura dell'indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato dall'iscritta nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

In ogni caso l'indennità di maternità da erogare non può essere comunque inferiore all'indennità minima prevista dalla Legge n. 379 del 11 dicembre 1990.

2) Nei casi di:

aborto, dopo il 3° mese e prima del 6° mese, la misura dell'indennità è pari ad 1/5 dell'indennità complessiva.

In ogni caso l'indennità di maternità da erogare non può essere comunque inferiore ad 1/5 dell'indennità minima prevista dalla Legge n. 379 del 11 dicembre 1990.

3) Nei casi di:

adozione o affidamento (temporaneo e preadottivo) la misura dell'indennità di maternità è pari all'80% dei 3/12 del reddito professionale percepito dall'iscritta nel secondo anno precedente a quello dell'ingresso del bambino in famiglia.

In ogni caso l'indennità da erogare non può essere inferiore all'indennità minima prevista dalla legge n. 379 del 11 dicembre 1990.

In tutti i casi l'indennità di maternità non può essere superiore a 5 volte l'indennità minima.

**L'indennità di maternità verrà liquidata solo successivamente alla presentazione del certificato di nascita in originale o in alternativa autocertificazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e succ. modificazioni ed integrazioni (qualora, ovviamente, non fosse stato già presentato), che deve essere prodotto entro e non oltre i 180 giorni dal parto.**

**In caso di adozione l'indennità di maternità verrà liquidata solo successivamente alla presentazione del provvedimento del tribunale.**

**L'indennità di maternità corrisposta dall'EPPI è sottoposta a ritenuta d'acconto pari al 20% dell'indennità stessa, configurandosi l'Ente come sostituto di imposta.**